I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1705/98 DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 1998

relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre la «União Nacional para a Independência Total de Angola» (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 73 G e 228 A,

viste le posizioni comuni 97/759/PESC [1] e 98/425/PESC [2] definite dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relative all'Angola e volte a indurre la «União Nacional para a Independência Total de Angola» (UNITA) ad assolvere i propri obblighi nel processo di pace, alla luce delle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare le risoluzioni 864 (1993), 1 127 (1997), 1 130 (1997), 1 173 (1998) e 1 176 (1998),

vista la proposta della Commissione,

considerando che con le risoluzioni 864 (1993), 1 127 (1997) e 1 173 (1998) il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha deciso che tutti gli Stati dovrebbero adottare determinate misure per quanto riguarda le loro relazioni economiche con l'Angola al fine di indurre la União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito degli «Acordos de Paz», del protocollo di Lusaka e delle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza;

considerando che alcune di tali misure rientrano nell'ambito del trattato e che, pertanto, per evitare distorsioni di concorrenza, occorre una normativa comunitaria per attuare le decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza, nella misura in cui esse riguardano il territorio della Comunità, essendo inteso che ai fini del presente regolamento si considera che tale territorio comprende i territori nei quali si applica il trattato, alle condizioni indicate in detto trattato;

considerando che il Consiglio di sicurezza ha altresì invitato gli Stati membri delle Nazioni Unite ad applicare le suddette misure a prescindere dall'esistenza di eventuali diritti od obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale o contratto o da qualsiasi licenza o permesso stipulati o concessi anteriormente all'adozione di dette risoluzioni;

considerando che, pertanto, la quarta convenzione ACP-CE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 e di cui sono firmatari la Comunità e l'Angola, non osta all'attuazione delle suddette misure del Consiglio di sicurezza;

considerando che i dati contenuti negli allegati del presente regolamento riguardanti alcune zone dell'Angola che ancora non ricadono sotto l'amministrazione dello Stato, i punti di ingresso in Angola delle forniture di petrolio, prodotti petroliferi, aeromobili e parti di aeromobili, gli aeromobili registrati in Angola e le località dell'Angola in cui sono autorizzati il decollo e l'atterraggio, dovrebbero basarsi sui dati forniti dal governo angolano al comitato istituito ai sensi della risoluzione 864 (1993) del Consiglio di sicurezza (il «detto comitato») e notificati da detto comitato agli Stati membri delle Nazioni Unite;

considerando che le risoluzioni predette prevedono alcune deroghe alle restrizioni imposte, previa approvazione di detto comitato;

considerando che l'approvazione di detto comitato dovrebbe essere ottenuta attraverso le autorità nazionali competenti degli Stati membri, i cui nomi ed indirizzi dovrebbero pertanto essere messi a disposizione e allegati al presente regolamento;

considerando che, per ragioni di opportunità, la Commissione dovrebbe essere abilitata a integrare e/o a modificare gli allegati del presente regolamento sulla base di informazioni pertinenti notificate dal comitato del Consiglio di sicurezza o, nel caso dell'allegato VIII, dalle autorità competenti degli Stati membri;

considerando che le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere abilitate a far rispettare le disposizioni del presente regolamento riguardo al congelamento dei fondi e delle risorse finanziarie;

[1] GU L 309 del 12. 11. 1997, pag. 8.
[2] GU L 190 del 4. 7. 1998, pag. 1.

considerando che è necessario che gli Stati membri e la Commissione si comunichino le misure adottate ai sensi del presente regolamento e si scambino ogni altra informazione attinente al presente regolamento;

considerando che, per garantire trasparenza e semplicità, è opportuno che l'interruzione di determinate relazioni economiche con l'Angola sia disciplinata da un solo strumento giuridico;

considerando che, pertanto, le disposizioni del regolamento (CE) n. 2229/97 del Consiglio, del 30 ottobre 1997, relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre la «União Nacional para a Independência Total de Angola» (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace [1], dovrebbero essere incorporate nel presente regolamento e che detto regolamento andrebbe abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Commercio e prestazione di servizi

Articolo 1

È vietato:

1) importare, direttamente o indirettamente, nel territorio della Comunità diamanti originari o provenienti dall'Angola che non siano accompagnati da un certificato di origine rilasciato dal governo di unità e di riconciliazione nazionale;

2) vendere o fornire petrolio e prodotti petroliferi di cui all'allegato I, originari o meno della Comunità, nel territorio dell'Angola, attraverso i punti d'ingresso diversi da quelli elencati nell'allegato IV;

3) vendere o fornire attrezzatura per l'estrazione mineraria o servizi minerari elencati nell'allegato II a persone fisiche o giuridiche in zone dell'Angola elencate nell'allegato V;

4) vendere o fornire mezzi motorizzati, incluse imbarcazioni, o componenti o parti di tali mezzi elencati nell'allegato III, a persone fisiche o giuridiche in zone dell'Angola elencate nell'allegato V;

5) fornire o rendere disponibili in qualsiasi forma aeromobili o componenti di aeromobili al territorio dell'Angola se non attraverso i punti d'ingresso elencati nell'allegato IV;

6) fornire servizi di trasporto terrestre o marittimo a persone fisiche o giuridiche in zone dell'Angola elencate nell'allegato V;

7) fornire servizi tecnici e di manutenzione e certificati di navigabilità, pagare nuove richieste di indennizzo in base a contratti di assicurazione esistenti o stipulare o rinnovare contratti di assicurazione diretta per quanto riguarda qualsiasi aeromobile registrato in Angola diverso da quelli elencati nell'allegato VI, o per quanto riguarda qualsiasi aeromobile entrato nel territorio dell'Angola attraverso punti d'ingresso diversi da quelli elencati nell'allegato IV;

8) consentire a qualsiasi aeromobile di decollare dal territorio della Comunità, atterrarvi o sorvolarlo, qualora sia decollato da una località del territorio angolano diversa da quelle elencate all'allegato IV, o debba atterrarvi;

9) aprire uffici dell'UNITA o mantenerli operativi.

TITOLO II

Congelamento di fondi

Articolo 2

1. Sono congelati i fondi e le risorse finanziarie che si trovano al di fuori del territorio dell'Angola appartenenti alla «União Nacional para a Indipendência Total de Angola» (UNITA) o ad alti funzionari di quella organizzazione o a membri adulti delle loro famiglie elencati nell'allegato VII.

2. Nessun fondo e nessuna risorsa finanziaria deve essere messa a disposizione, né direttamente né indirettamente, dell'UNITA o di alti funzionari di quella organizzazione o di membri adulti delle loro famiglie.

3. Ai fini del presente regolamento:

a) per «fondi e risorse finanziarie» si intendono fondi e attività finanziarie di qualsiasi tipo, compresi contanti, liquidità, interessi, dividendi, altre forme di reddito da azioni, obbligazioni, titoli di debito o altri titoli e interessi maturati su tali attività e fondi derivati o generati da diritti su beni immobili sia dell'UNITA, sia di alti funzionari di quella organizzazione, sia di membri adulti delle loro famiglie i cui nomi sono elencati nell'allegato VII;

b) per «congelamento dei fondi e delle risorse finanziarie» si intende l'impedimento di qualsiasi modifica di volume, importo, ubicazione, proprietà, possesso, natura, destinazione o altro, che rendesse possibile l'impiego dei fondi e delle risorse finanziarie in questione.

[1] GU L 309 del 12. 11. 1997, pag. 1.

Articolo 3

Fatte salve le norme comunitarie in materia di segretezza, le autorità nazionali competenti degli Stati membri di cui all'allegato VIII hanno la facoltà di esigere che banche, istituti finanziari e altri organismi e persone forniscano tutte le informazioni pertinenti necessarie a garantire l'osservanza dell'articolo 2.

TITOLO III

Deroghe e disposizioni generali

Articolo 4

Il divieto delle operazioni e delle attività di cui agli articoli 1 e 2 non si applica ai casi di emergenza medica o ai voli di aeromobili che trasportano derrate alimentari, medicinali o aiuti umanitari di prima necessità, purché, attraverso le autorità nazionali competenti di cui all'allegato VIII, il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione 864 (1993) abbia dato la propria approvazione.

Articolo 5

È vietato partecipare consapevolmente e di proposito ad azioni le cui finalità o le cui conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le operazioni o le attività di cui all'articolo 1 o eludere le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento si applica a prescindere da eventuali diritti o obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale o contratto o da qualsiasi licenza o permesso stipulati o concessi anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 7

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento.

In attesa dell'adozione di eventuali norme a tal fine, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento vengono inflitte le sanzioni determinate dagli Stati membri allo scopo di dare efficacia all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2229/97.

Articolo 8

La Commissione e gli Stati membri si comunicano le misure adottate a norma del presente regolamento e le altre informazioni pertinenti a loro disposizione in relazione al presente regolamento, quali la violazione o altri problemi in materia di applicazione o sentenze emesse dai tribunali nazionali.

Articolo 9

Si autorizza la Commissione europea ad integrare e/o a modificare gli allegati sulla base delle informazioni e notifiche fatte dalle autorità competenti delle Nazioni Unite, del governo di unità e riconciliazione nazionale dell'Angola o, nel caso dell'allegato VIII, degli Stati membri.

Tali integrazioni o modifiche fatte ai sensi del primo comma vengono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 10

Il regolamento (CE) n. 2229/97 è abrogato e sostituito dalle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento si applica al territorio della Comunità, ivi compreso il suo spazio aereo, e ad ogni aeromobile o nave soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro, ad ogni persona, ovunque si trovi, che abbia la cittadinanza di uno Stato membro e a qualsiasi ente registrato o costituito a norma della legge di uno Stato membro.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÜSSEL

ALLEGATO I

Prodotti petroliferi di cui all'articolo 1, punto 2

Codice NC	Designazione delle merci
2709	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi
2712 10	Vaselina
2712 20 00	Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio
ex 2712 90	«Slack wax», «scale wax»
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche
2715 00 00	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per es.: mastici bituminosi, «cutbacks»)
2901	Idrocarburi aciclici
2902 11 00	Cicloesano
2902 20	Benzene
2902 30	Toluene
2902 41 00	o-Xilene
2902 42 00	m-Xilene
2902 43 00	p-Xilene
2902 44	Miscele di isomeri dello xilene
2902 50 00	Stirene
2902 60 00	Etilbenzene
2902 70 00	Cumene
2905 11 00	Metanolo (alcole metilico)
3403 19 10	Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazione dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituente di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi non considerati come costituenti di base
3811 21 00	Additivi per oli lubrificanti contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
3823 90 10	Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etapolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofonici, e loro sali

ALLEGATO II

Attrezzatura per l'estrazione mineraria o servizi minerari di cui all'articolo 1, punto 3

Codice NC	Designazione delle merci
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali
8431	Pezzi di ricambio riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci 8425 e 8430
8474	Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste)

Altri articoli, apparecchi o servizi per l'estrazione mineraria o servizi minerari.

ALLEGATO III

Mezzi motorizzati o imbarcazioni o pezzi di ricambio per tali mezzi di cui all'articolo 1, punto 4

[Gli articoli compresi nel presente elenco sono in aggiunta ai mezzi militari e agli apparecchi già vietati dalla risoluzione 864 (1993)]

Codice NC	Designazione delle merci
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel)
8409	Pezzi di ricambio riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408
8483	Alberi di trasmissione
8601	Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori elettrici (batterie)
8602	Altre locomotive e locotrattori; tender
8603	Automotrici ed elettromotrici
8604	Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili
8605	Vetture per viaggiatori ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili
8606	Carri per il trasporto di merci su rotaie
8607	Parti di veicoli per strade ferrate o simili
8701	Trattori
8702	Autoveicoli per il trasporto pubblico di passeggeri
8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci
8705	Autoveicoli per usi speciali
8706	Telai degli autoveicoli con motore
8707	Carrozzerie degli autoveicoli, comprese le cabine
8708	Parti ed accessori degli autoveicoli
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento
8711	Motocicli
8714 11	Pezzi di ricambio ed accessori per i veicoli della voce 8711
8714 19	Pezzi di ricambio ed accessori per i veicoli della voce 8711
8716	Rimorchi e semirimorchi e loro pezzi di ricambio
8901	Piroscafi, navi da crocera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci
8902	Natanti per la pesca e navi officina
8903	Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport
8904	Rimorchiatori e spintori
8905	Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti

ALLEGATO IV

Punti di ingresso di cui all'articolo 1, punti 2, 5, 7 e 8:

Gli aeroporti di:

Luanda, e
Katumbela (provincia di Benguela)

e

i porti di:

Luanda,
Malongo (provincia di Cabinda),
Lobito (provincia di Benguela) e
Namibe (provincia di Namibe).

ALLEGATO V

Zone dell'Angola alle quali non è stata ancora estesa l'amministrazione statale:

Andulo
Bailundo
Mungo
Nharea

ALLEGATO VI

Aeromobili di cui all'articolo 1, punto 7

ALLEGATO VII

Elenco dei membri dell'UNITA elaborato a norma del paragrafo 11 della risoluzione del Consiglio di sicurezza 1127(1997):

ALLEGATO VIII

Nomi e indirizzi delle competenti autorità nazionali di cui agli articoli 3 e 4

(da correggere, se del caso)

BELGIO

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement
Egmont 1,
rue des Petits Carmes 19
B-1000 Bruxelles

Direction des relations économiques et bilatérales extérieures

a) Service Afrique du Sud du Sahara (B.22),
Tél.: (32 2) 501 85 77

b) Coordination de la politique commerciale (B.40)
Tél.: (32 2) 501 83 20

c) Service transports (B.42),
Tél.: (32 2) 501 37 62
Télécopieur: (32 2) 501 88 27

Ministère des affaires économiques
ARE 4e division, service des licences
Avenue du Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Tél.: (32 2) 206 58 16/27
Télécopieur: (32 2) 230 83 22

Ministère des finances
Trésorerie
avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Télécopieur: (32 2) 233 75 18

DANIMARCA

Danish Agency for Trade and Industry
Tagensvej 137
DK-2000 Copenhagen N
Tlf. (45) 35 86 86 86/35 86 84 91 /35 86 84 85
Fax (45) 35 86 86 87

Ministry of Foreign Affairs
Department of Southern Africa (S.7)
Asiatisk Plads 2
DK-1448 Copenhagen K
Tlf. (451 33 92 00 00/33 92 09 09/33 92 09 26
Fax (45) 32 54 05 33/33 92 18 02

Central Customs anad Tax Administration
Commercial Department
Østbauegade 123
Tlf. (45) 35 29 73 00
Fax (45) 35 43 47 20

GERMANIA

Bundesausfuhramt (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt

Bundesamt für Verkehr
Ref. LR 13
Postfach 200 100
D-53170 Bonn

GRECIA

Ministry of Foreign Affairs
Ambassador Nikolaos Chatoupis
Directorate A7
Tel. (00301) 361 00 12 and
Fax 361 00 96, 645 00 49
Zalokosta 1
106 71 Athens

Ministry of National Economy
Secretariat-General for International Economic Relations
Directorate-General for External
Economic and Trade Relations
Director Th. Vlassopoulos
Tel. 32 86 401-3
Fax 32 86 404

Directorate of Procedure of External Trade Directors:
I. Tseros
Tel. 32 86 021, 23 and
Fax 32 86 059

A. Iglessis
Tel. 32 86 051 and
Fax 32 86 094
Ermou and Kornarou 1
105 63 Athens

SPAGNA

Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (34) 913 49 38 60
Fax (34) 914 57 28 63

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction générale des douanes et des droits indirects
Cellule embargo - Bureau E2
Tél.: (33 1) 44 74 48 93
Télécopieur: (33 1) 44 74 48 97

Ministère des affaires étrangères
Direction des Nations unies et des organisations internationales
Tél.: (33 1) 43 17 59 68
Télécopieur: (33 1) 43 17 46 91

IRLANDA

Department of Public Enterprise
Aviation Regulation and International Affairs Division
44 Kildare Street
Dublin 2
Tel. (353 1) 604 10 50
Fax (353 1) 670 74 11

ITALIA

Ministero degli Affari esteri — Roma
D.G.A.E.-Uff. X
Tel. 0039 6-36 91 37 50
Fax 36 91 37 52

Ministero del Commercio estero — Roma
Gabinetto
Tel. 0039 6-59 93 23 10
Fax 59 64 74 94

Ministero dei Trasporti — Roma
Gabinetto
Tel. 0039 6-44 26 71 16/84 90 40 94
Fax 44 26 71 14

LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères
Direction des relations économiques internationales et de la coopération
BP 1602
L-1016 Luxembourg

OLANDA

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Directie Verenigde Naties
Afdeling Politieke Zaken
2594 AC Den Haag
Tel.: (0031-70) 348 42 06
Fax: (0031-70) 348 67 49

AUSTRIA

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abteilung II/A/2
Landstrasser Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien

Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr
Oberste Zivilluftfahrtbehörde (OZB)
Radetzkystraße 2
A-1030 Wien

Österreichische Nationalbank
Otto Wagner Platz 3,
A-1090 Wien
Tel. 01-40420

PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros
A/C Mónica Lisboa
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais
Largo Rilvas
P-1300 Lisboa

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö
PL 176
00161 Helsinki

Utrikesministeriet
PB 176
00161 Helsingfors

SVEZIA

Riksåklagaren
Box 16370
S-103 27 Stockholm
Tfn: (0046-8) 453 66 00
Fax: (0046-8) 453 66 99

Regeringskansliet
Utrikesdepartementet
Rättssekretariatet för EU-frågor
Fredsgatan 6
S-103 39 Stockholm
Tfn: (0046-8) 405 10 00
Fax: (0046-8) 723 11 76

REGNO UNITO

Export Control Organisation
Department of Trade and Industry
Kingsgate House
66-74 Victoria Street
London SW1E 6SW
Tel. (44 171) 215 6740
Fax (44 171) 222 0612